

Linea Strada RCA Click&Drive



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada RCA Click&Drive

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

*Chi protegge se stesso,
protegge gli altri*

Gentile Cliente,

grazie di aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Linea Strada RCA Click&Drive è il prodotto pensato per le coperture rc auto temporanee del suo veicolo quando viene utilizzato solo per brevi periodi durante l'anno. Le coperture temporanee successive alla prima possono essere attivate anche via web, tramite l'area riservata.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario	pag. 2
Il Contratto dalla "A" alla "Z"	pag. 4
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	pag. 4
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	
1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI	
2 Come mi assicuro?	pag. 5
2.1 POLIZZA E SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE TEMPORANEE	
2.2 COME E QUANDO DEVO PAGARE	
2.3 DURATA DEL CONTRATTO	
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE	
2.5 SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO	
2.6 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO	
2.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO	
2.8 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	
2.9 COMPETENZA TERRITORIALE	
2.10 ONERI FISCALI	
2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
2.12 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	
Oggetto del contratto	pag. 9
3 Cosa è assicurato?	pag. 9
3.1 FORMULA TARIFFARIA	
3.2 DICHIARAZIONE DI COPERTURA E SINISTRI	
4 Cosa NON è assicurato?	pag. 11
5 Ci sono limiti di copertura?	pag. 12
5.1 ESCLUSIONI E RIVALSA	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 13
6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	
8 GESTIONE DELLE VERTENZE	
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro	pag. 16
Appendice normativa	pag. 17

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una **POLIZZA** dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CAP:** Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.
- **CARTA VERDE:** il Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
- **CODICE DELLA STRADA:** decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
- **FRANCHIGIA:** l'importo pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** all'**ASSICURATO** in caso di **SINISTRO**.
- **LEGGE:** la normativa nazionale applicabile ivi incluso il **CAP**.
- **MASSIMALE:** la somma che rappresenta il limite massimo di **RISARCIMENTO** contrattualmente stabilito.
- **POLIZZA:** il contratto che consente di attivare (acquistare), nel corso dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, una o più coperture **RCA** di durata temporanee.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **PROPRIETARIO:** l'intestatario del **VEICOLO** al pubblico registro automobilistico. Sono equiparati alla figura del **PROPRIETARIO** l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **RCA o RC AUTO:** l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla **LEGGE**.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** al terzo danneggiato in caso di **SINISTRO**.
- **RISARCIMENTO DIRETTO:** procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria compagnia assicurativa per ottenere il **RISARCIMENTO** dei danni subiti.

- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto, derivante dalla circolazione stradale, in grado di provocare conseguenze dannose.
- **RIVALSA:** azione esercitata dalla **SOCIETÀ** nei confronti del **CONTRAENTE/ASSICURATO**/conducente, nei casi previsti dalla **LEGGE** e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.
- **TARIFFA:** la tariffa della **SOCIETÀ** in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
- **VEICOLO:** autovettura, ciclomotore o motociclo con targa italiana ed immatricolato in Italia, di cui il **CONTRAENTE** è **PROPRIETARIO**.

Il Contratto dalla “A” alla “Z”

In questa parte sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**. Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli di legge citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.

1. Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

Sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **CONTRAENTE** o **ASSICURATO** sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** e la cessazione dell'assicurazione¹.

Cosa si intende per “RISCHIO”?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito **RISCHIO** la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di **RISCHIO** la probabilità che l'autovettura assicurata possa urtare un'altra autovettura.

1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se il **CONTRAENTE** ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi **RISCHI** coperti dalla presente **POLIZZA**, deve darne comunicazione alla **SOCIETÀ**. Se il **CONTRAENTE**, infatti, omette dolosamente di dare tale comunicazione, la **SOCIETÀ** non è tenuta a corrispondere l'**INDENNIZZO/ RISARCIMENTO**.

La **SOCIETÀ**, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla **POLIZZA** con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al **CONTRAENTE** la quota di **PREMIO** pagata e non goduta. In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE** deve avisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri².

1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta da parte dell'**ASSICURATO** con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** o alla **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

² Articolo 1910 del Codice Civile.

2. Come mi assicuro?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** assicura le prestazioni offerte dal presente contratto.

2.1 POLIZZA E PERIODI DI COPERTURA TEMPORANEA

Il **CONTRAENTE** sottoscrive una **POLIZZA** di durata annuale che consente di attivare, nel corso dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, una o più coperture **RC AUTO** di durata temporanea per il **VEICOLO** indicato in **POLIZZA**, alle seguenti condizioni tariffarie:

Durata	Premio imponibile
5 giorni	€ 20,00
10 giorni	€ 35,00
15 giorni	€ 50,00
30 giorni	€ 80,00

La prima copertura temporanea si attiva contestualmente alla sottoscrizione della **POLIZZA**, se è stato pagato il rispettivo **PREMIO**.

Nel corso dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, il **CONTRAENTE** potrà di volta in volta attivare, pagando il rispettivo **PREMIO**, altre singole coperture temporanee, fino a un massimo di 30 giorni di copertura complessivamente attivata (compresa la prima copertura).

L'attivazione delle coperture successive alla prima potrà essere eseguita anche via internet, tramite l'Area Riservata presente sul sito della **SOCIETÀ**.

2.2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il **PREMIO** deve essere pagato alla consegna della **POLIZZA** ed alle successive, eventuali, attivazioni di coperture temporanee.

Il primo pagamento, contestuale all'emissione della **POLIZZA** ed all'attivazione della prima copertura assicurativa temporanea, deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la sede della **SOCIETÀ**.

I successivi pagamenti, relativi alle eventuali successive attivazioni di coperture temporanee, possono essere eseguiti sia presso l'Agenzia sia via internet, tramite l'Area Riservata presente sul sito della **SOCIETÀ**.

In caso di attivazione di copertura temporanea tramite l'Area Riservata, il pagamento del **PREMIO** va eseguito:

- almeno un giorno prima dell'inizio della copertura temporanea, se la copertura da attivare è il prolungamento di una in corso (quindi se non c'è interruzione di copertura tra quella in corso e la nuova da attivare);
- almeno due giorni prima dell'inizio della copertura temporanea, se la copertura da attivare non è un prolungamento di una in corso.

La **SOCIETÀ**, tramite e-mail, invia al **CONTRAENTE** la conferma della copertura temporanea e le indicazioni

per il recupero dei documenti contrattuali in Area Riservata, rendendo disponibili il certificato di assicurazione e la CARTA VERDE.

Cos'è e come si calcola il PREMIO?

Il PREMIO, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla SOCIETÀ per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della TARIFFA in vigore in quel momento .

Il pagamento del PREMIO è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.

2.3 DURATA DEL CONTRATTO

La POLIZZA ha durata annuale, senza tacito rinnovo e si risolve alla scadenza, senza necessità di disdetta. In tale periodo annuale il CONTRAENTE potrà attivare le singole coperture RCA temporanee, ciascuna di durata prefissata (5, 10, 15, 30 giorni, a scelta) per un massimo di 30 giorni complessivi nell'annualità.

Ciascuna copertura RCA temporanea cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno indicato sul rispettivo certificato di assicurazione, senza applicazione del periodo di mora³.

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, e per il territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

L'assicurazione vale anche per gli Stati che fanno parte del sistema della CARTA VERDE se non sono barrati nella CARTA VERDE.

La CARTA VERDE è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il PREMIO.

La copertura RCA opera alle condizioni e con i limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste in POLIZZA.

Se prima della scadenza indicata sul certificato di assicurazione e sulla CARTA VERDE la copertura cessa di avere validità, il CONTRAENTE deve distruggere o restituire immediatamente alla SOCIETÀ il certificato di assicurazione e la CARTA VERDE.

2.5 SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nei casi di:

- a) alienazione del VEICOLO, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di vendita;
- b) consegna in conto vendita del VEICOLO, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA⁴;
- c) demolizione (attestata dal certificato che attesta l'avvenuta consegna del VEICOLO per la demolizione

³ per le coperture temporanee non si applica il disposto dell'Art. 170-bis del CAP.

⁴ CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici),
distruzione, del **VEICOLO**;

d) esportazione definitiva del **VEICOLO**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico
certificante l'avvenuta radiazione per esportazione.

il **CONTRAENTE** deve distruggere il certificato e la **CARTA VERDE** relativi al **VEICOLO**, in ogni forma cartacea
e/o digitale.

Se il **CONTRAENTE** non adempie a tale obbligo, in caso di **SINISTRO** dovrà rimborsare integralmente quanto
la **SOCIETÀ** ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Nel caso di:

e) furto del **VEICOLO**

il **CONTRAENTE** deve presentare solo la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza⁵.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il **CONTRAENTE** può chiedere alla
SOCIETÀ:

1) **la sostituzione del contratto**: in questo caso il contratto sarà valido per un altro **VEICOLO** di sua proprietà
o in tutti i gli altri casi previsti dalla normativa⁶.

La **SOCIETÀ** prenderà atto della variazione procedendo all'eventuale conguaglio del **PREMIO**.

In caso di furto, il **CONTRAENTE** può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata
all'autorità;

2) **l'annullamento del contratto**: in questo caso il contratto sarà annullato.

La **SOCIETÀ** restituirà su richiesta del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto delle imposte di **LEGGE**
e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal
giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d)

Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

Nel caso di alienazione o consegna **VEICOLO** in conto vendita, il rimborso avviene a partire dal giorno di
consegna all'Agenzia di valida documentazione attestante l'alienazione o consegna in conto vendita.

2.6 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

Se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** decede, la **SOCIETÀ**:

- su richiesta dell'erede legittimo e
- previa distruzione del certificato e della **CARTA VERDE**;

prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all'erede un nuovo contratto.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

2.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del **VEICOLO**, l'eventuale copertura temporanea attivata, cessa automaticamente a decorrere
dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'autorità competente⁷.

I danni causati dalla circolazione del **VEICOLO** da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di

⁵ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

⁶ Articolo 7, comma 2, Provvedimento IVASS n. 72/2018.

⁷ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

garanzia per le vittime della strada⁸.

Il **CONTRAENTE** ha diritto al rimborso della parte di **PREMIO** netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla **SOCIETÀ** di copia della denuncia.

2.8 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del **VEICOLO**, se il **CONTRAENTE** richiede che il contratto sia reso valido per altro **VEICOLO**, la **POLIZZA** avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la **SOCIETÀ** stabilirà le nuove condizioni contrattuali.

2.9 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE** persona fisica.

2.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per **LEGGE** relativi al contratto sono a carico del **CONTRAENTE**.

2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di **LEGGE**.

2.12 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per le controversie nascenti, o comunque collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione⁹.

L'Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line).

In ogni caso la **PARTE** richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla **SOCIETÀ** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

⁸ Articolo 283 del CAP.

⁹ Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

Oggetto del Contratto

3. Cosa è assicurato?

In questa parte è contenuta ed illustrata nel dettaglio la garanzia della presente **POLIZZA**.

Sono assicurabili esclusivamente le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato.

Il **CONTRAENTE** deve avere tutti i seguenti requisiti:

- essere persona fisica, **PROPRIETARIO del VEICOLO**;
- avere in corso con la **SOCIETÀ** almeno un contratto **RCA** per Camper o un contratto per la copertura dei rischi abitazione con premio minimo di euro 150 (lordo imposte);
- avere un'età inferiore a 75 anni;
- essere registrato in Area Riservata.

• **Garanzia RCA**

La **SOCIETÀ** assicura, ai sensi di **LEGGE**, i **RISCHI** della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, le somme (capitale, interessi e spese) dovute per il **RISARCIMENTO** di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del **VEICOLO** assicurato indicato in **POLIZZA**.

Sono inoltre assicurate anche:

- la responsabilità per i danni subiti dai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- la circolazione del **VEICOLO** in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di urto.

Se il **VEICOLO**, in base alla carta di circolazione, è destinato e omologato al traino, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili¹⁰;
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in **POLIZZA**.

Con riferimento al **VEICOLO** indicato in **POLIZZA**, sono inoltre sempre operanti le seguenti estensioni di garanzia:

• **Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture**

A parziale deroga dell'art. 5.1 "**ESCLUSIONI**", la **SOCIETÀ** rinuncia all'azione di **RIVALSA** per i danni subiti dalle persone trasportate su autovetture, purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.

Se i trasportati non hanno le cinture di sicurezza allacciate, è facoltà della **SOCIETÀ** di risarcire il danno in proporzione.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 56 del **CODICE DELLA STRADA**.

- **Rinuncia alla rivalsa per patente idonea ma scaduta**

A parziale deroga dell'art. 5.1 "ESCLUSIONI", la **SOCIETÀ** rinuncia all'azione di **RIVALSA** nel caso di **SINISTRO** causato da conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno.

La garanzia è valida a condizione che la patente venga poi rinnovata entro 6 mesi dalla data del **SINISTRO**, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti e sia comunque idonea a condurre **VEICOLI** della stessa categoria di quello coinvolto nel **SINISTRO**.

In ogni caso, la **SOCIETÀ** non eserciterà il diritto di rivalsa se il mancato rinnovo della patente è derivato dalle conseguenze fisiche subite dal conducente a causa del **SINISTRO**.

- **Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza**

A parziale deroga dell'art. 5.1 "ESCLUSIONI", nel caso di **VEICOLO** guidato da conducente in stato di ebbrezza¹¹, la **SOCIETÀ** rinuncia all'azione di **RIVALSA**, ma solo se il tasso alcolemico riscontrato è inferiore o uguale a 1,5 grammi per litro (gr/l).

Invece, in caso il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 1,5 gr/l, la **SOCIETÀ** conserva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente del **VEICOLO**, ma l'importo della stessa è limitato ad un massimo di:

- € 5.000 per **SINISTRO**, se il tasso alcolemico è compreso tra 1,51 gr/l e 2,00 gr/l;
- € 10.000 per **SINISTRO**, se il tasso alcolemico è compreso tra 2,01 gr/l e 2,50 gr/l;
- € 20.000 per **SINISTRO**, se il tasso alcolemico è superiore a 2,50 gr/l.

La garanzia è valida solo se il **PROPRIETARIO** non era a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente nel momento in cui gli ha affidato il **VEICOLO**.

La garanzia **RCA** (con le predette estensioni) è operante esclusivamente dalla data di effetto alla data di scadenza di ciascuna copertura temporanea attivata dal **CONTRAENTE**. Al di fuori dei periodi temporanei attivati, l'assicurazione **RCA** non è operante.

Pertanto, al termine di ciascuna copertura temporanea, il **VEICOLO** è privo dell'assicurazione obbligatoria **RC AUTO** e non potrà quindi circolare né sostare su strada pubblica o area equiparata¹².

Per poter circolare con un veicolo a motore, la LEGGE impone l'obbligo di stipulare un'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (comunemente nota come RC AUTO o RCA). Questa assicurazione tutela il responsabile dell'incidente da eventuali danni causati a terzi (persone, altri veicoli/cose, animali) con il VEICOLO assicurato.

Sono considerati in circolazione e, quindi, devono essere coperti da assicurazione RCA, anche i veicoli in sosta su:

- **strade di uso pubblico;**
- **aree di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.**

Pertanto, al di fuori dei periodi di copertura temporanea attivati con la presente POLIZZA, il VEICOLO deve essere ricoverato in area privata non aperta alla circolazione pubblica (ad esempio in un box).

11 In violazione dell'art. 186 del CODICE DELLA STRADA.

12 Ai sensi dell'art. 3 del DM n. 86/2008.

3.1 FORMULA TARIFFARIA

La POLIZZA è stipulata con la formula tariffaria FRANCHIGIA.

In caso di SINISTRO con colpa, anche parziale, il CONTRAENTE deve rimborsare alla SOCIETÀ, in solido con l'ASSICURATO, l'importo del RISARCIMENTO rientrante nel limite della FRANCHIGIA, fissa ed assoluta, di euro 100.

Ad esempio:

**Si verifica un SINISTRO con colpa e il RISARCIMENTO liquidato alla controparte è pari a € 400;
La SOCIETÀ richiede al CONTRAENTE il rimborso di € 100 a titolo di FRANCHIGIA.**

La SOCIETÀ richiede il pagamento della FRANCHIGIA dopo che ha pagato il danneggiato o, in caso di RISARCIMENTO DIRETTO, dopo che l'altra compagnia assicurativa ha risarcito il proprio assicurato.

3.2 DICHIARAZIONE DI COPERTURA E SINISTRI

Alla scadenza di ogni singola copertura assicurativa temporanea (o subito dopo l'eventuale annullamento della POLIZZA), la SOCIETÀ rilascia una dichiarazione della copertura temporanea prestata sul VEICOLO e degli eventuali SINISTRI accaduti.

La consegna della dichiarazione avviene per via telematica. Il documento viene messo a disposizione nell'Area Riservata del sito internet della SOCIETÀ, alla quale il CONTRAENTE può accedere per consultare la propria posizione assicurativa.

Trattandosi di coperture temporanee, con durata complessiva massima di 30 giorni nel corso dell'annualità, alla scadenza della POLIZZA non viene rilasciato l'attestato di rischio, non essendo completato il "periodo di osservazione" previsto dalla normativa¹³.

4. Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalla copertura assicurativa.

Per LEGGE, non sono considerati terzi e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria RC AUTO:

- il conducente del VEICOLO responsabile del SINISTRO, per i danni alla propria persona e alle proprie cose;
- il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di VEICOLO in leasing, per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del PROPRIETARIO del VEICOLO, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di VEICOLO in leasing, per i danni a cose;

¹³ Art. 3, comma 1, Regolamento IVASS n. 9/2019.

- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per **VEICOLO** in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.

Con la presente **POLIZZA**, non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato.

5. Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è operante la **GARANZIA**.

5.1 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Cosa è assicurato?", estensione di garanzia "Rinuncia alla rivalsa per patente idonea ma scaduta";
- se il conducente, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha rispettato le disposizioni relative alle limitazioni nella guida¹⁴;
- nel caso di **VEICOLO** guidato da persona in stato di ebbrezza¹⁵, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Cosa è assicurato?", estensione di garanzia "Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza";
- nel caso di **VEICOLO** guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti¹⁶;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Cosa è assicurato?", estensione di garanzia "Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autovetture";
- nel caso in cui il **VEICOLO** assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **VEICOLI** privati;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **PROPRIETARIO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla **LEGGE**, la **SOCIETÀ** eserciterà il diritto di **RIVALSA** per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

14 Ai sensi dell'art. 117 **CODICE DELLA STRADA** comma 2 e 2 bis.

15 In violazione dell'art. 186 del **CODICE DELLA STRADA**.

16 In violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA**.

Cos'è la "RIVALSA" nell'assicurazione RC AUTO?

La LEGGE stabilisce che il danneggiato a causa di un SINISTRO, provocato dalla circolazione di un VEICOLO (per il quale è obbligatoria l'assicurazione), ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione del VEICOLO responsabile.

La Compagnia è quindi obbligata a pagare (entro il limite del MASSIMALE assicurato) e non può opporre al danneggiato alcuna eccezione.

Se però il SINISTRO è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: il VEICOLO partecipava ad una gara su pista o il conducente guidava sotto effetto di droghe), la Compagnia può, per LEGGE, esercitare la RIVALSA, cioè può chiedere al proprio ASSICURATO di rimborsargli tutto o parte del RISARCIMENTO versato al danneggiato.

In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di RIVALSA.

Cosa fare in caso di Sinistro?

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.

6. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla SOCIETÀ (cosiddetto Modulo blu/CAI) entro e non oltre tre giorni da quando il SINISTRO è accaduto¹⁷.

La denuncia del SINISTRO deve contenere:

- il numero della POLIZZA;
- il nome del CONTRAENTE/ASSICURATO;
- il nome del conducente e il suo codice fiscale;
- la data e il luogo del SINISTRO e la descrizione di come è accaduto il SINISTRO;
- la descrizione dei danni provocati;
- il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati;
- nome di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO.

Nel caso sia applicabile la procedura di RISARCIMENTO DIRETTO, la denuncia di SINISTRO deve contenere:

- per quanto concerne i danni al VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la SOCIETÀ:
 - i nomi dei due assicurati e dei conducenti

¹⁷ ai sensi dell'articolo 143 del CAP.

- le targhe dei due **VEICOLI** coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione;
 - la descrizione delle circostanze e della modalità del **SINISTRO**;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del **SINISTRO**;
 - il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente del **VEICOLO** assicurato con la **SOCIETÀ**:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL);
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale esame medico volto a determinare l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La procedura di "RISARCIMENTO DIRETTO" è un particolare sistema di INDENNIZZO che consente al "danneggiato" - al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il RISARCIMENTO alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile.

Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:

- **deve coinvolgere due VEICOLI immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurati per la garanzia RC AUTO;**
- **gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai VEICOLI o altre cose/animali coinvolti);**
- **le Compagnie assicurative di entrambi i VEICOLI devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).**

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve comunicare alla **SOCIETÀ**, entro quindici giorni dalla data del **SINISTRO**, eventuali elementi necessari per consentire alla **SOCIETÀ** di ricostruire il fatto e le responsabilità. La **SOCIETÀ** comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita.

La **SOCIETÀ** si riserva di quantificare il danno¹⁸ ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di **SINISTRO**.

In caso di **SINISTRO** mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da fax, PEC (o altro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della **SOCIETÀ**. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al **SINISTRO** e successivamente pervenuti al **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

In caso di **SINISTRO**, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** può delegare il proprio autoriparatore di fiducia (carrozziere, officina, ecc.) - anche non convenzionato con la **SOCIETÀ** - ad incassare direttamente il **RISARCIMENTO** dovuto per le riparazioni effettuate sul **VEICOLO**, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione che attesti l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** o dall'autoriparatore, con il perito della **SOCIETÀ**.

Il perito incaricato dalla **SOCIETÀ**, entro 2 giorni dalla messa a disposizione del **VEICOLO** da parte dell'**ASSICURATO**, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'**ASSICURATO** o l'autoriparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO**¹⁹ non potrà cedere a terzi i crediti relativi al **RISARCIMENTO** del danno, a meno che la **SOCIETÀ** acconsenta alla cessione.

La richiesta di cessione di avvalersi di un autoriparatore non convenzionato dovrà essere inviata all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o, in alternativa, all'Ispettorato che è stato incaricato della gestione del **SINISTRO**.

Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'**ASSICURATO** di avvalersi di un autoriparatore non convenzionato la **SOCIETÀ** non comunicherà il proprio esplicito rifiuto, il consenso si considererà acquisito e l'**ASSICURATO** potrà far riparare il proprio **VEICOLO** dall'autoriparatore prescelto. In caso di cessione del credito non autorizzato, la **SOCIETÀ** agirà nei confronti del **CONTRAENTE** per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** utilizzerà una carrozzeria o un centro riparazioni convenzionato con la **SOCIETÀ**.

In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell'utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con la **SOCIETÀ**, quest'ultima si impegna a riconoscere al **CONTRAENTE/ASSICURATO**, al momento del pagamento del **SINISTRO**, il rimborso (nella percentuale indicata in **POLIZZA**) del **PREMIO** imponibile pagato nell'ultima annualità assicurativa relativo alla garanzia **RC AUTO**.

8. GESTIONE DELLE VERTENZE

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**ASSICURATO**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **RISARCIMENTO** del danno, nominando, se necessario, i legali o tecnici. La **SOCIETÀ** può provvedere alla difesa dell'**ASSICURATO** in sede penale, fino a quando ne avrà interesse e, in ogni caso, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'effettivo **RISARCIMENTO** dei danneggiati.

La **SOCIETÀ** non riconosce le spese incontrate dall'**ASSICURATO** per i legali o tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

GARANZIA interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del DANNO
Responsabilità Civile	Compilazione della constatazione amichevole.	Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testimoni presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonché nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.	In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.

Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1260 – Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261 – Divieti di cessione

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE**Art. 122 - Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato

- rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
 4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- d -bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
- d -ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 247-bis. Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
 - a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
 - b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
 - c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;

- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1.1 omissis

- 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
- 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Articolo 3 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 88 del 2008 - Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
 - a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
 - b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

CODICE DELLA STRADA

Art. 56 - Rimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
 - b) rimorchi per trasporto di cose;
 - c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
 - d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
 - e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
 - f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 117 - Limitazioni nella guida (comma 2 e 2-bis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
- 2- bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato

un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

- 2 -bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
- 2 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
- 2 -quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 2 -quinqies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
- 2 -sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
- 2 -septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
- 2 -octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
- 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il

giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.
- 1 -bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
- 1 -ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
- 1 -quater. l'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 2 -bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e

strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
 7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.](1)
 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,

il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

- 8 -bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Provvedimento IVASS n. 72/2018

Art. 7 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
 - a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso.
Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
 - b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo

anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
- e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

- f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungotermine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;

- g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della

morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
- k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;³ Pag. 6/7 4291/18
- l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Regolamento IVASS n. 9/2015

Art. 3 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Vittoria Assicurazioni - Società per Azioni
Sede Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia
Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato
Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro
Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871
Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione Sez. I N.1.00014
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni
iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Capogruppo Yafa S.p.A.

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/06/2021

PB_C&D_RCA-CGA-EDZ-0621 - Linea Strada RCA Click&Drive



Vittoria
Assicurazioni

*Chi protegge se stesso,
protegge gli altri*